

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

5009/15

ESENTE

Sezione Seconda

Il Giudice di Pace, Dott. Rosario TREVIGNE, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N.80832/14 R.G.A.C. avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c.

T R A

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXXXX~~), in persona del legale rappresentante pro tempore ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, con sede in ~~XXXXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliata, alla ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 'Avv. Laila PERCIBALLI, che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;

EM

- OPPONENTE -

E

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (c. f. ~~XXXXXXXXXXXX~~), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente degli Avv. ti Paola CIANNAVEI e Giuseppina PAOLOCCI ed elettivamente domiciliato, presso lo studio di quest'ultima, in ~~XXXXXXXXXXXX~~ n.° 38, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e deliberazione Giunta Municipale N. 113 del 16.11.2011;

L'eccezione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Ed invero competente a conoscere "Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada" ai sensi dell'art. 7 c. 2 D. L.vo 1 settembre 2011, n. 150 è il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione; il decidente ritiene trattarsi di competenza territoriale inderogabile, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente (per tutte Cass. Civ. Sez. I, 12 luglio 1996, n.6346)

Dalla documentazione versata in atti risulta che la violazione (art. 142/8 cod. strad.) è stata accertata il giorno 22.05 2010 a carico del conducente dell'autovettura ~~BMW Serie 3~~ targa ~~RM 2327~~ in località SS. ~~Castellana Grotte~~ al Km. ~~13,950~~ dagli Agenti di Polizia Locale del ~~Comune di Castellana Grotte~~ e la violazione dell'art. 126 bis c.2 cod. strad. è stata accertata in data 9.11.2010 negli uffici del Comando Polizia Locale di quel Comune, ove peraltro sono state poste in essere le attività che hanno portato alla emissione della cartella impugnata.

Devesi, pertanto, ritenere competente per territorio il Giudice di Pace di Civita Castellana (VT) e, stante la conseguente declaratoria, devesi altresì ritenere precluso l'esame del merito della controversia.

Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo in ragione della peculiarità della questione trattata.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente, pronunciando così provvede:


DICHIARA la propria incompetenza per territorio a conoscere della presente opposizione rilevando la competenza del Giudice di Pace di Civita Castellana (VT);

CONDANNA la ~~XXXXXXXXXXXX~~ al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ~~XXXXXXXXXXXX~~ e della ~~XXXXXXXXXXXX~~. in Euro 50,00 e Euro 350,00 per compenso professionale; spese generali, C.P.A. ed I.V.A., ex lege.

Roma, 28 Gennaio 2015.

IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Rosario Trevigne)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 30.15
IL CANCELLIERE
Alessandra ~~XXXX~~seria